



*STORIA E PRASSI NELLA COSTRUZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO  
DELLE CURIE DIOCESANE*

GILDA NICOLAI

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA



# *OGNI ARCHIVIO È UN COMPLESSO UNITARIO CON UNA VITA PROPRIA*

Ogni fase è teoricamente caratterizzata da un'attività archivistica prevalente:

- durante la prima fase di verifica la formazione dell'archivio
- durante la seconda si attua la sedimentazione e si compie la selezione
- la terza è dedicata alla conservazione permanente



# *SCARTO E ARCHIVIO DI DEPOSITO*

# *LA MANUALISTICA*

- Diversi manuali riportano qualche accenno al deposito di archivio o allo scarto, ma non parlano espressamente di archivio di deposito
- Turchini : quando una pratica arriva alla chiusura, quando in tri termini l'attività amministrativa non è nel suo farsi e divenire, permettendo la crescita di una memoria attiva, allora la pratica diviene semiattiva. Si è di fronte alla costituzione di scritture sedimentate in un archivio intermedio ovvero di deposito, peraltro anch'esso utile strumento amministrativo e gestionale

# *LA CULTURA DELL'ARCHIVIO*

- Concili ecumenici
- Concilio di Trento
- Sinodi cardinale Borromeo
- Costituzione Maxima Vigilantia
- Codice diritto canonico 1917
- Codice diritto canonico 1983

*GLI ARCHIVI  
ECCLESIASTICI  
NEL NUOVO  
CODICE DI  
DIRITTO  
CANONICO  
(A. LAURO, 1984)*

---

Il nuovo codice, pertanto, riconosce:

---

1. l'archivio diocesano corrente.

---

2. l'archivio diocesano segreto.

---

3. l'archivio delle parrocchie.

---

4. l'archivio delle singole chiese.

---

5. l'archivio storico diocesano

# *A LIVELLO CENTRALE*

- A livello centrale gli archivi sono oggi regolati dalla *Legge sugli Archivi della Santa Sede* promulgata con la lettera apostolica in forma di *motu proprio* «La cura vigilantissima», da papa Giovanni Paolo II come uno dei suoi ultimi atti il 21 marzo 2005
- Fu volontà di Giovanni Paolo II dotare gli archivi di una norma comune, prendendo atto della evoluzione della disciplina archivistica e dell'ingresso delle nuove tecnologie nella gestione dell'organizzazione della memoria
- [http://www.vatican.va/holy\\_father/john\\_paul\\_ii/apost\\_letters/2005/documents/hf\\_jp-ii\\_apl\\_20050321\\_cura-vigilantissima\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050321_cura-vigilantissima_it.html)>



# *A LIVELLO DI CURIE DIOCESANE*

- Di un regolamento per gli archivi ecclesiastici d'Italia si cominciò a parlare nel XV convegno degli archivisti ecclesiastici di Loreto (16-19 ottobre 1984, sul tema "Problemi giuridici degli Archivi Ecclesiastici") che seguiva la promulgazione del Codice di Diritto Canonico (1983) e la firma dell'Accordo di modifica del Concordato fra la S. Sede e l'Italia (18 febbraio 1984).
- Esaminato dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici ed approvato nella rispettiva Commissione Episcopale, il Consiglio Episcopale permanente della C.E.I., nella sessione del 27-30 marzo 1995 approvò il regolamento come schema tipo da offrire ai Vescovi diocesani, perché provvedessero a promulgarlo, debitamente adattato alle rispettive realtà locali

## TITOLO II

### ORDINAMENTO INTERNO DEGLI ARCHIVI

#### CAPITOLO I

##### Acquisizione dei documenti

###### **Art. 5**

Nella gestione archivistica di un atto si distinguono le seguenti fasi: archivio corrente, archivio di deposito temporaneo, archivio storico.

Archivio corrente e archivio di deposito temporaneo possono essere unificati, creando due sezioni distinte.

###### **Art. 6**

Nella fase iniziale gli atti sono prodotti dai singoli organi o uffici con criteri e metodi dettati dalle rispettive esigenze ad *normam juris* e collocati nell'archivio corrente.

In vista di una maggiore funzionalità ed economia, è opportuno stabilire una collaborazione fra l'archivista e i responsabili dei singoli organi o uffici per uniformare la redazione degli atti e l'impiego del materiale.

### **Art. 7**

L'archivio di deposito temporaneo, destinato a contenere le pratiche ormai chiuse, può essere unico per tutti gli organi o uffici.

### **Art. 8**

§1. Il deposito nell'archivio storico costituisce la fase finale della vita di un atto. In linea di principio un atto entra a far parte dell'archivio storico quando ha esaurito la sua funzione specifica e ha superato il limite convenzionale alla consultabilità (70 anni).

§ 2. quando non è possibile avere un archivio di deposito temporaneo idoneo, gli atti possono essere versati nell'archivio storico anche prima del limite stabilito, ma devono restare riservati.

### **Art. 9**

Il passaggio dei documenti dall'archivio corrente a quello di deposito temporaneo e a quello storico sia registrato in apposito libro, nel quale si descriva l'elenco dei fondi e sia indicato il periodo storico riguardante la documentazione consegnata dai vari uffici.

Grazie per l'attenzione!

